



COMUNE DI GENIVOLTA
PROVINCIA DI CREMONA

**REGOLAMENTO DELLA
CONSULTA DEI GIOVANI
DEL COMUNE DI GENIVOLTA**

Indice

Art. 1 – Istituzione e sede	2
Art. 2 – Finalità.....	2
Art. 3 – Composizione e organizzazione della Consulta	2
Art. 4 – Adesione alla Consulta dei Giovani	2
Art. 5 – Decadenza	2
Art. 6 – Attività della Consulta dei Giovani	2
Art. 7 – Nomina e Durata della Consulta dei Giovani.....	3
Art. 8 – Convocazione e svolgimento dei lavori della Consulta dei Giovani.....	3
Art. 9 – Il Presidente.....	3
Art. 10 – Il Vicepresidente	3
Art. 11 – Pubblicità delle sedute.....	3
Art. 12 – Disposizioni finali	3

Art. 1 – Istituzione e sede

1. E' istituita la Consulta dei Giovani che ha sede nei locali del Comune di Genivolta.
2. La Consulta dei Giovani è un organo di partecipazione giovanile alla vita sociale e politica del Comune di Genivolta.
3. La Consulta, composta da giovani di varia estrazione culturale, sociale, politica e religiosa, non persegue finalità di lucro e rifiuta ogni discriminazione di sesso, lingua, razza, ceto sociale, religione e opinione politica.

Art. 2 – Finalità

1. La Consulta dei Giovani ha come obiettivi la reciproca conoscenza, l'aggregazione e la socializzazione dei giovani del Comune di Genivolta. Inoltre si propone di avvicinare i giovani alla realtà amministrativa e di farli partecipare attivamente alla vita sociale del Comune.
2. La Consulta promuove progetti, iniziative, ricerche, incontri e dibattiti sui temi attinenti la condizione giovanile; propone agli enti competenti progetti ed iniziative volte a prevenire e a recuperare i fenomeni di disagio giovanile, così come progetti che favoriscano l'aggregazione ed una partecipazione attiva dei giovani nella comunità locale.

Art. 3 – Composizione e organizzazione della Consulta

1. La Consulta dei Giovani è composta da giovani residenti che abbiano compiuto il 14° anno di età e non ancora superato il 22° anno di età, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali e che abbiano interesse a collaborare alle attività organizzate all'interno del territorio comunale, supportando l'organizzazione e la realizzazione di iniziative a beneficio dell'intera collettività.
2. Sono organi della Consulta dei giovani:
 - a. La Consulta;
 - b. Il Presidente;
 - c. Il Vice Presidente.
3. Il Sindaco e i Consiglieri Comunali non possono aderire alla Consulta dei Giovani.

Art. 4 – Adesione alla Consulta dei Giovani

1. L'adesione alla Consulta dei Giovani avviene tramite compilazione di apposito modulo disponibile sul sito istituzionale dell'Ente.
2. Il bando per l'adesione alla Consulta dei Giovani è pubblicato entro 6 mesi dall'insediamento del Consiglio Comunale ed è chiuso 6 mesi prima del termine della consiliatura.
3. Il bando sarà pubblicato sull'albo pretorio online e sul sito istituzionale del Comune.
4. L'approvazione delle adesioni, previa valutazione dei requisiti, è affidata al Servizio Segreteria e Affari Generali del Comune di Genivolta.
5. La composizione della consulta sarà aggiornata trimestralmente sulla base di eventuali nuove richieste pervenute da parte di soggetti aventi titolo.

Art. 5 – Decadenza

1. È causa di decadenza il venir meno dei requisiti di cui all'Art. 3.
2. Si decade inoltre ove vi siano stati comportamenti che vadano a ledere l'immagine della Consulta. In tal caso la decadenza deve essere confermata da una votazione in cui almeno il 60% degli aventi diritto al voto si esprime a favore della decadenza.
3. È possibile anche il recesso volontario tramite comunicazione scritta al Presidente protocollata agli atti del Comune. Tale recesso è immediatamente efficace.

Art. 6 – Attività della Consulta dei Giovani

1. La Consulta Giovani partecipa e contribuisce alla determinazione delle politiche giovanili e delle scelte amministrative tramite:
 - a. Promozione della partecipazione dei giovani alla vita pubblica del Comune di Genivolta;
 - b. programma di massima, da proporre all'Amministrazione comunale, degli interventi a favore della popolazione giovanile;
 - c. Cooperazione in tutte le iniziative comunali che riguardano i giovani;

- d. Promozione di iniziative con altre associazioni giovanili locali o regionali;
- e. Organizzazione e coordinamento di forme di libero associazionismo e volontariato a favore della popolazione giovanile;
- f. Documenti e proposte di atti da sottoporre al Sindaco oppure al Consiglio Comunale;
- g. Dibattiti e incontri;
- h. Facilitazione della comunicazione tra l'Amministrazione e la comunità giovanile e sostegno nella comunicazione dedicata;
- i. Informazione sulle tematiche di rilevanza per la comunità giovanile;
- j. Possibilità di informare annualmente l'Amministrazione Comunale, anche attraverso una relazione descrittiva del lavoro svolto.

Art. 7 – Nomina e Durata della Consulta dei Giovani

1. La Consulta dei Giovani è istituita con presa d'atto del Consiglio Comunale al raggiungimento di almeno 9 componenti. Ha durata pari a quella del Consiglio Comunale.

Art. 8 – Convocazione e svolgimento dei lavori della Consulta dei Giovani

1. Le riunioni della Consulta dei Giovani sono convocate dal Presidente tramite mail ordinaria con un preavviso di almeno tre giorni.
2. Della convocazione della Consulta verrà data comunicazione al Sindaco e ai Consiglieri Comunali.
3. Le riunioni della Consulta dei Giovani sono presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente e sono valide se è presente un terzo dei membri iscritti.
4. La prima seduta della Consulta dei Giovani è convocata e presieduta dall'Assessore o dal Consigliere con delega alle Politiche Giovanili del Comune di Genivolta o da un suo delegato.
5. La Consulta dei Giovani deve essere convocata almeno una volta l'anno.
6. La Consulta dei Giovani adotta le proprie decisioni a maggioranza dei presenti al momento della votazione. Il Presidente non ha diritto di voto. Solo in caso di parità di voti, il Presidente ha diritto di esprimere il suo voto.
7. Al termine di ogni seduta il Presidente redige e sottoscrive un verbale che sarà conservato presso gli uffici comunali.

Art. 9 – Il Presidente

1. Le sedute sono presiedute dall'Assessore o dal Consigliere alle Politiche Giovanili.
2. Nella prima seduta il Presidente nomina il Vice Presidente che può essere scelto tra i componenti della Consulta stessa o tra i componenti del Consiglio Comunale.
3. Il Presidente svolge le seguenti funzioni:
 - convoca e presiede della Consulta;
 - conduce e modera la discussione della Consulta, facendo allontanare, qualora lo ritenga necessario e con specifiche motivazioni, i membri della Consulta che impediscono il regolare svolgimento della riunione;
 - rappresenta la Consulta nei rapporti con il Comune e con l'esterno;
 - sottoscrive i verbali della Consulta;
 - redige il verbale delle riunioni e delle votazioni della Consulta.

Art. 10 – Il Vicepresidente

1. In caso di impedimento, assenza, o delega del Presidente, ne svolge le funzioni il Vicepresidente.

Art. 11 – Pubblicità delle sedute

1. Le sedute della Consulta dei Giovani sono pubbliche. Il pubblico, però, non può prendere parte né alla discussione né alla votazione e può essere allontanato dal Presidente con specifiche motivazioni.
2. Il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri comunali possono assistere ai lavori della Consulta senza diritto di parola e voto. Può essere loro richiesto di intervenire da parte del Presidente della Consulta.

Art. 12 – Disposizioni finali

3. Tutte le attività e gli incarichi attinenti alla Consulta dei Giovani sono svolti a titolo gratuito.
4. La Consulta dei Giovani può dotarsi di un proprio regolamento interno di funzionamento.

5. La Consulta dei giovani si avvale delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Comune di Genivolta.